

Codice A1703A

D.D. 12 ottobre 2016, n. 897

**L.R. n. 63/1978. Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod. Tru Spec CN. Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A. Determinazione di affidamento. CIG Z6B1B0AEE7. Spesa di euro 3.241,54 (Impegno di spesa n. 4688/2016 sul capitolo di spesa 142574/2016).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di approvare al termine della trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 l'offerta economica di euro 2.657,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico LECO ITALY s.r.l., Via N. Copernico, 28 - 20260 Cassina dè Pecchi (MI) - P.IVA 10123960154 per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN;
2. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, alla Società LECO ITALY s.r.l., Via N. Copernico, 28 - 20260 Cassina dè Pecchi (MI) - P.IVA 10123960154 la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN per una spesa effettiva di euro 2.657,00 IVA esclusa;
3. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D. lgs.50/2016, relativi alla fornitura in oggetto, non sono stati citati nell' offerta. Pertanto questi si intendono assolti dall'operatore economico;
4. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società LECO ITALY s.r.l., per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN;
5. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula contenente i dati della T.D (trattativa diretta) predisposta dalla stazione appaltante e i relativi dati dell' offerta aggiudicata in via definitiva;
6. di stabilire che il contratto per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore contraente sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it della Pubblica Amministrazione;
7. di stabilire che, l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo.
8. di impegnare la spesa di euro 3.241,54 IVA inclusa (rendendo definitiva la prenotazione (Impegno di spesa provvisorio n. 4688/2016)) sul capitolo di spesa n. 142574/2016 (Missione 16 - Programma 01) in favore della Società aggiudicataria del Servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN società LECO ITALY s.r.l., Via N. Copernico, 28 - 20260 Cassina dè Pecchi (MI) - P.IVA 10123960154

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3

Perimetro sanitario: 3

9. di stabilire che il corrispettivo per il Servizio di manutenzione straordinaria sarà liquidato a regolare esecuzione del Servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e  
Servizi Tecnico-Scientifici.  
In qualità di RUP  
Dott. Pier Mauro Giachino

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio 2015)

Allegato



*Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Data e protocollo sono riportati nella segnatura xml

Classificazione 02.090.50

**FASCICOLO 43/2016**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  
ANALIZZATORE ELEMENTARE LECO - MOD. TRU SPEC CN"**

**CIG Z6B1B0AEE7.**

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr Pier Mauro Giachino nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata "Il Committente";

E

Società LECO ITALY s.r.l., P.IVA 10123960154 Via N. Copernico, 28 - 20260 Cassina dè Pecchi (MI) - in persona del Rappresentante Legale pro tempore, che di seguito per brevità verrà indicato come "Affidatario";

***si conviene e si stipula quanto segue:***

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l'Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

L'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l' Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – ATTIVITA'**

L'Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nell'offerta 109/P presentata in data 31.08.2016 .

Il servizio di **servizio di manutenzione straordinaria** dell' Analizzatore Elementare Leco - mod.Tru Spec CN dovrà essere realizzato presso la sede di Ceva (CN) Via Regine Margherita 2

#### **ART. 4 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni di contratto.

Sono a carico del Affidatario:

- a. l'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario;
- b. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) dei risultati del servizio.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il prezzo proposto, dovrà comprendere, tra l'altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto nel presente contratto.

Il servizio oggetto del presente contratto non può essere oggetto di subappalto.

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Affidatario deve essere in grado entro 10 gg lavorativi dalla data di richiesta, a da effettuarsi a mezzo mail, da parte del Referente tecnico del Settore Fitosanitario e servizi Tecnico Scientifici, di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

Il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare l'inizio delle attività emettendo la dichiarazione di avvio del servizio.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 32 Comma 14 del D.Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Al termine del servizio a conclusione dell'attività L'Affidatario dovrà consegnare il rapporto di Intervento tecnico inerente il lavoro svolto il quale dovrà essere firmato sia dal Referente Tecnico presente all'atto dell'intervento di manutenzione sia dal R.U.P Dott. Pier Mauro Giachino.

## ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l'adempimento del servizio, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

## ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura del servizio, pari ad euro **3.241,54 (Tremila duecento quarantuno/54)** IVA inclusa sarà liquidato a conclusione del servizio e a seguito della verifica tecnica collaudo del buon funzionamento dello strumento effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

## ART. 8 - FATTURAZIONE MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

L'Affidatario emetterà fattura in formato elettronico alla realizzazione del servizio, previa emissione del verbale attestante la regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 7 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al servizio (Codice Identificativo Gara) che per il presente servizio è il seguente: **CIG: Z6B1B0AEE7**;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento definitivo del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione delle attività svolte e del prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (Sdl) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato **a 60 giorni** dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-

scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

## **ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec all' Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l' Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Affidatario;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte dell' Affidatario;
- d) l'importo delle penali applicate superiori il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l' Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro affidatario.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all' Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec all' Affidatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell' Affidatario

## **ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell'Affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all' Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016

#### **ART. 11 - DATI PERSONALI**

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso non strettamente connessi con l'oggetto delle presenti condizioni particolari di fornitura e di quanto stabilito nel capitolato tecnico.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 L'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

#### **ART. 12 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)**

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

#### **ART. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

#### **ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

**ART. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 , n. 196 si informa L'Affidatario:

- che il trattamento di detti dati avverrà presso la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al servizio nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;
- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;
- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;
- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - i) il personale interno della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
  - ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90, L.R. 14/2014, D.lgs 50/2016
  - iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs.196/2003;
- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Torino, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Committente

*IL DIRIGENTE RESPONSABILE*

*DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO  
SCIENTIFICI*

*Dr. Pier Mauro Giachino*

*(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23  
D.lgs. n. 82/2005 e sm)*

**Firma dell'Affidatario**

Firmato Digitalmente